



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica
della Provincia di Viterbo

Viterbo, 01.04.2022

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore dell'ATER di Viterbo.

CIG: 9141382B0F

CHIARIMENTO n. 5 del 01.04.2022

In data 31.03.2022 è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti:

DOMANDA

- a) Si chiede di confermare che i moltiplicatori previsti dagli atti di Gara saranno applicati sui costi effettivi sostenuti dall'aggiudicatario.

RISPOSTA

- a) Si rimanda alla risposta sub. h) del chiarimento n. 2.

DOMANDA

- b) Si chiede conferma che ferie e permessi goduti dai lavoratori in missione saranno fatturati a parte con applicazione del moltiplicatore offerto per l'ora ordinaria.

RISPOSTA

- b) Si rimanda alla risposta sub h) del chiarimento n. 2.

DOMANDA

- c) Si chiede alla Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni:

- quanti lavoratori sono attualmente in missione e con quale qualifica e livello contrattuale;
- da quanto sono attivi e quando scadono i contratti dei lavoratori attualmente in missione;
- con che tipologia di contratto sono attualmente assunti i lavoratori (determinato o indeterminato)
- quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni.

RISPOSTA

- c) Si rimanda all'art. 2 del Disciplinare di gara.

DOMANDA

- d) Si chiede conferma che l'unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario è la formazione generale restando in capo dell'Amministrazione l'addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.

RISPOSTA

d) Si rimanda alla risposta sub. d) del chiarimento n. 2.

DOMANDA

e) Con riferimento all'art. 15 del Capitolato "Assicurazioni" e più in generale in tema di responsabilità civile, si chiede conferma che tali disposizioni non troveranno applicazione con i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all'Agenzia sono quelle riconducibile ai danni causati dai lavoratori diretti.

RISPOSTA

e) Si rimanda alla risposta sub. g) del chiarimento n. 2.

DOMANDA

f) Con riferimento all'art. 15 del Capitolato "Assicurazioni" ove menzionata l'assicurazione RCO si precisa che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima.

RISPOSTA

f) Si rimanda alla risposta sub. g) del chiarimento n. 2.

DOMANDA

g) Con riferimento alla previsione ex art 6 del Capitolato ove previsto che "Rimane salva comunque la facoltà l'ATER di Viterbo di chiedere la sostituzione della risorsa somministrata nel caso in cui il Responsabile dell'Area o dell'U.O. di assegnazione non reputi la risorsa medesima idonea e/o indicata sotto qualsiasi profilo" si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso.

RISPOSTA

g) Si rimanda alla risposta sub. b) del chiarimento n. 2.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Simona Laureti